

NEWS DEL GIORNO

Efficacia e natura del preavviso nei rapporti a tempo indeterminato

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 26 giugno 2023, n. 18170, ha stabilito che alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato, il preavviso non ha efficacia reale (comportante, in mancanza di accordo tra le parti sulla cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma efficacia obbligatoria: con la conseguenza che, nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti; sempre salvo che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, avendone interesse, acconsenta alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso.

Master di specializzazione

Diritto del lavoro

Scopri di più